



COMUNE DI CARRARA
CONCESSIONE EDILIZIA PER LA ESECUZIONE DI OPERE

Prot. n° 31968 / 8321
Concessione Edilizia
n° 27/93 del 22/12/92

Vista la domanda in data 5/11/92 presentata dal Sig. BIANCARDI RICCARDO
nato a CARRARA residente in BONASCOLA
indirizzo VIA SPONDARELLA 05 C.F. BNCRCR55C18B832Y ed altri (vedi art. 7)
registrata il 5/11/92 al Prot. Gen. n° 31968 corrispondente al n° 8321 del Dipartimento Assetto Territorio
con la quale viene richiesta la concessione per la esecuzione dei lavori di: Ristrutturazione Artigianale-Industriale

sull'area o sull'immobile, distinto al catasto al foglio 91 mapp. 64 65 63
posta in AVENZA VIA CARRIONA n°

VISTO il progetto dei lavori allegato alla domanda stessa;
VISTI i Regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene e di Polizia Urbana;
VISTA la legge 28/1/77 n° 10 e relative leggi di applicazione;
VISTO l'art. 47 della legge 5 agosto 1978, n° 457 modificato dell'art. 26 bis della legge 15 gennaio 1980, n° 25;
VISTE le norme generali per l'igiene del lavoro, emanate con D.P.R. 19 marzo 1956, n° 303;
VISTO il parere n° 12 della Commissione Edilizia Comunale espresso nella seduta del 14/09/92 ;
VISTA la legge 30 aprile 1976, n° 373 ed il regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 28 giugno 1977, n° 1052; e D.M. 23/11/82;
VISTO il nulla osta dell' Uff. Tributi per rateizzare gli oneri di concessione rilasciato il 18/01/93 ;
VISTO il parere del Dirigente Sanitario dell'UNITA' SANITARIA LOCALE n° 341 in data 6/11/91 ;
PRESO ATTO che il richiedente dichiara di essere proprietario o di avere il necessario titolo alla concessione;

DISPONE

ART. 1

Oggetto della concessione

Al Sig. BIANCARDI RICCARDO
residente a BONASCOLA VIA SPONDARELLA n° 05
è concessa, alle condizioni appresso indicate e fatti salvi i diritti dei terzi, la facoltà di eseguire i lavori di:
Ristrutturazione Artigianale-Industriale
sull'area o sull'immobile, distinto al catasto al foglio n° 91 particella n° 63
posta in AVENZA VIA CARRIONA n°
secondo il progetto costituito da n° 2 tavole che si allega quale parte integrante del presente atto.

ART. 2

Concessione a titolo oneroso

A ☐ **Contributo relativo agli oneri di urbanizzazione**

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai sensi degli art. 3, 5, 9 (1° comma, lettera),

9 (2° comma), 10 della legge 28 gennaio 1977, n° 10 è determinato nella misura di :

Urbanizzazione Primaria L. 5.995.000

Urbanizzazione Secondaria L. 2.650.000

a norma della deliberazione del Consiglio Comunale n° 840 del 21/11/84.

Ai sensi dell'art. 47 della legge 5 agosto 1978, n° 457 modificato dall'art. 26 bis della legge 15 febbraio 1980, n° 25 e della deliberazione del Consiglio Comunale n° 840 del 21/11/84 il contributo è stato suddiviso in 4 rate.

L'importo di L. 1.498.750 relativo alla 1° rata per le urbanizzazioni primarie risulta versato presso la Tesoreria Comunale come da quietanza n° 2313 del 18/01/93

Le successive 3 rate dell'importo di L. 1.498.750 ciascuna verranno versate rispettivamente entro 6 - 12 - 18 mesi dalla data di rilascio della presente concessione. (22/12/92)

L'importo di L. 662.500 relativo alla 1° rata per le urbanizzazioni secondarie risulta versato presso la Tesoreria Comunale come da quietanza n° 2314 del 18/01/93

Le successive 3 rate dell'importo di L. 662.500 ciascuna verranno versate rispettivamente entro 6 - 12 - 18 mesi dalla data di rilascio della presente concessione. (22/12/92)

☐

ART. 3

Contributo relativo al costo di costruzione

A ☐ Edilizia convenzionata

Visto che con la convenzione stipulata dal Notaio _____ Rep. n° _____ del _____ e facente parte integrante del presente atto, il Sig. _____ si è impegnato ad applicare prezzi e canoni di locazione determinati in base alla convenzione tipo approvata dal Comune ai sensi dell'art. 8 della legge 28 gennaio 1977, n° 10 per n° _____ alloggi, la presente concessione è esente dal pagamento del contributo relativo al costo di costruzione.

B ☐ Concessione art. 9 D.L. n° 9/1982, convertito nella legge n° 94/1982

Visto che con la convenzione stipulata dal Notaio _____ Rep. n° _____ del _____ e facente parte integrante del presente atto, il Sig. _____ si è impegnato a non cedere la proprietà dell'immobile per un periodo di almeno sette anni dalla data di ultimazione dei lavori la presente concessione è esente per l'intero dal pagamento del contributo relativo al costo di costruzione.

C ☐ Concessione con pagamento del contributo relativo al costo di costruzione

La quota commisurata al costo di costruzione delle opere di cui all'art. 6 della legge 28 gennaio 1977, n° 10 modificato con l'art. 9, ultimo comma, del D.L. n° 9/1982, convertito nella legge n° 94/1982, è determinata in

A norma dell'art. 11, 2° comma della stessa legge ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n° 840 del 21/11/84 il contributo verrà pagato in corso d'opera in 4 rate.

L'importo di L. 0 relativo alla 1° rata per la quota parte del costo di costruzione risulta versato presso la Tesoreria Comunale come da quietanza n° 0 del

Le successive 3 rate dell'importo di L. 0 ciascuna verranno versate rispettivamente entro 6 - 12 - 18 mesi dalla data di rilascio della presente concessione. (22/12/92)

Il mancato versamento del contributo e il trasferimento delle aree nei termini comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal 1° comma dell'art. 15 della citata legge 28 gennaio 1977, n° 10 e art. 3 della legge 28 febbraio 1985, n° 47 che unitamente ai contributi non versati saranno riscossi con l'ingiunzione prevista dall'art. 2 R.D. 14 aprile 1910, n° 639.

ART. 4

Obblighi e responsabilità del concessionario

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti comunali in vigore.

E' inoltre fatto obbligo al concessionario di notificare gli estremi della concessione alle aziende erogatrici di pubblici servizi (energia elettrica, telefono, gas, acqua) a cui si fa richiesta per allacciamenti anche provvisori o riferiti all'attività di cantiere o di impianti particolari.

ART. 5

Opere in cemento armato

Qualora s'intenda dare esecuzione a strutture in cemento armato indicante nell'art. 1 della legge 5 novembre 1971, n° 1086, il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella menzionata legge ed in particolare a provvedere alla denuncia all'Ufficio del Genio Civile di cui all'art. 4 prima dell'inizio dei lavori.

Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico previsto dall'art. 7 della succitata legge e detto collaudo dovrà essere vidimato dall'Ufficio del Genio Civile per ottenere la dichiarazione di abitabilità e di agibilità della costruzione.

Qualora non siano state eseguite opere in cemento armato, deve essere presentata, unita alla domanda di abitabilità, una dichiarazione con la quale il Direttore dei lavori o il costruttore attesti che nella esecuzione della opera a cui si riferisce la presente concessione non sono state attuate strutture in cemento armato.

ART. 6

Termini di inizio e di ultimazione dei lavori

I lavori debbono essere iniziati entro un anno dal 22/12/92 data della presente concessione ed ultimati entro tre anni dalla stessa data.

L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza della concessione così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali la concessione stessa sia in contrasto salvo che i lavori non siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.

Il termine per l'ultimazione può essere, comunque, prorogato eccezionalmente se durante l'esecuzione dei lavori sopravvengono fatti estranei alla volontà del concessionario, opportunamente documentati. In caso di mancato completamento delle opere entro il termine suindicato, il concessionario è tenuto al pagamento di una sanzione pari al doppio del contributo di concessione dovuto per la parte dell'opera non ultimata.

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione: in tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata.

L'inizio dei lavori deve essere denunciato dal titolare della concessione a mezzo apposito modulo e deve essere constatato mediante sopralluogo da parte di un funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale che ne rediga apposito verbale.

Dovrà del pari essere denunciata dal titolare la data di avvenuta ultimazione dei lavori.

Il Comune si riserva, comunque, la facoltà di richiedere tra l'altro i seguenti documenti:

- i contratti di appalto o di prestazioni di opere in economia regolarmente registrati;
- le denunce all'Ufficio Provinciale dell'I.N.A.I.L. da parte delle Ditte esecutrici.

ART. 7

Prescrizioni speciali

1) A norma dell'art. 2 della L.R. n° 88 in data 6/12/82 il concessionario deve dare comunicazione dell'inizio dei lavori all'Ufficio del Genio Civile di Massa-Carrara almeno 10 giorni prima.

2) N° 5544 tagliandi A.B.C.;

- altri proprietari:

BIANCARDI ALBERTO luogo di nascita POLA in data 25/12/49 residente in BONASCOLA

indirizzo VIA SPONDARELLA n° 5 C.F./P.Iva BNCLRT49T25G778W

BIANCARDI GIUSEPPE luogo di nascita CARRARA in data 18/08/51 residente in BONASCOLA

indirizzo VIA SPONDARELLA n° 5 C.F./P.Iva BNCGPP51M18B832S

- alle condizioni formulate in sede di Commissione Edilizia :

FAVOREVOLE A CONDIZIONE CHE IL TETTO MANTENGA LE STESSE LINEE ORIGINARIE.

- alle condizioni della Unità Sanitaria Locale n° 2 :

FAVOREVOLE AL RIFACIMENTO DEL TETTO

- Varie :

PARERE UFFICIO LEGALE ESPRESSO IN DATA 6.6.92 - NON PARE VI SIANO IMPEDIMENTI CHE POSSANO LEGITTIMARE LA SOSPENSIONE DELL'ISTRUTTORIA FATTE SALVE LE VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA DESTINAZIONE DELL'INTERO COMPLESSO.

Carrara, lì 22/12/92

p. IL SINDACO
Ass. all' Urbanistica
PAOLO BUGLIANI



Il sottoscritto si obbliga all'esecuzione delle prestazioni ed alla osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella concessione.

Carrara, lì 5-3-93

IL CONCESSIONARIO



Tecnico : Ist. Tec. PEZZICA Geom. RODOLFO

Amministrativo : Ist. Amm. BURATTI Sig.ra GIULIANA

Pagina 4/4 della concessione edilizia con rate n° 27/93 del 22/12/92

Stampa del 26 Gennaio 1993

Istruttoria n° 285/92